

13.2.2 I beni in inventario

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 254/2002, vanno iscritti nell'inventario i beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo ed aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 254/2002, vanno iscritti nell'inventario i beni mobili che non hanno carattere di beni di consumo ed aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa.

Non debbono, quindi, essere inclusi in inventario:

- a) i beni mobili di valore pari o inferiore a cinquecento euro, IVA compresa (cosiddetti '*beni durevoli*'), a meno che non costituiscano elementi di una 'universalità di beni mobili';
- b) le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente.

Sono da inventariare anche i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore a 500,00 euro, IVA compresa, costituiscono "**universalità di mobili**", cioè complessi di cose, più o meno omogenee, appartenenti ad un medesimo soggetto ed unificate dalla destinazione unitaria e permanente ad uno scopo (raccolte di biblioteche, degli archivi, arredi che unitariamente e funzionalmente considerati costituiscono uno studio tipo così come definito dal decreto del Ministro del Tesoro del 26 giugno 1981, ecc.), le quali hanno un valore complessivo superiore a 500,00 euro, IVA compresa. Ai fini dell'individuazione di una universalità di mobili, se da un lato, non si può prescindere dal riconoscere un certo margine di discrezionalità decisionale a favore del consegnatario, ovvero del dirigente competente, che sono tenuti a valutare caso per caso i requisiti necessari e sufficienti per considerare un gruppo di beni come universalità, dall'altro, è da considerare che tale discrezionalità non deve diventare arbitraria nel riconoscimento di una universalità di mobili. Inoltre, se vengono acquistati in tempi separati beni mobili, il cui singolo valore non supera 500,00 euro, IVA compresa, e successivamente tali beni vengono riuniti come universalità di mobili (per esempio per comporre uno studio) il cui valore complessivo supera la soglia dei 500,00 euro, gli stessi vanno cancellati dal registro dei beni durevoli ed annotati sul mod. 96 C.G. con relativa emissione dei relativi buoni mod. 130 PGS, inserendo la causale "A-50: sopravvenienze".

Lo scopo di registrare in inventario dei beni mobili alla stregua di universalità risiede basilamente nell'intento di rendere i dati contabili rendicontati più vicini all'effettivo valore dei beni in uso – specie nel caso di pluralità di elementi di valore unitario non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, aventi una chiara destinazione unitaria – oltre che nel proposito di permettere una più attenta e costante vigilanza sui beni stessi, stante il più rigoroso regime contabile previsto per i beni inventariati.

Anche per ***l'inventariazione dei libri*** occorre attenersi agli ordinari criteri previsti dall'art. 17 del regolamento. Pertanto, saranno iscritti in inventario singolarmente solo quelli di valore superiore a 500 euro, IVA compresa. I libri, il cui valore non oltrepassi tale limite, saranno iscritti nel registro dei beni durevoli.

Qualora, invece, i libri facciano parte di una universalità di beni (ad esempio un'enciclopedia, una raccolta, ecc.), si provvederà alla relativa iscrizione in inventario solo nel caso in cui il valore della stessa superi il predetto limite dei 500 euro, IVA compresa, attribuendo all'universalità un numero unico d'inventario ed assegnando a ciascun volume un sottostante numero d'ordine identificativo.

I prodotti software, qualora siano di proprietà dell'amministrazione, e non abbiano quindi la caratteristica di beni di consumo, gli stessi, se aventi un valore superiore a 500 euro, IVA compresa, vanno inventariati e saranno sottoposti ad ammortamento utilizzando l'aliquota del 20%. Nel caso, invece, di materiale multimediale (ad esempio, enciclopedie, corsi di lingua, ecc.) da inventariarsi nella categoria II, ricorrendo il requisito del valore sopra specificato, l'ammortamento sconterà l'aliquota del 5% annuo.

È ovvio che se il valore dei prodotti software è inferiore o uguale a 500 euro, IVA compresa, andranno nel registro dei beni durevoli.

Se, al contrario, l'amministrazione detiene solo "la licenza d'uso" e non la proprietà dei prodotti software, gli stessi andranno annoverati, a prescindere dal loro valore, tra i materiali di facile consumo, in considerazione del loro impiego e della loro rapida obsolescenza.

In merito alla corretta inventariazione delle postazioni informatiche (personal computer e periferiche) occorre far ricorso al criterio della "strumentalità" che i beni rivestono rispetto all'attività istituzionalmente svolta. Pertanto, nel caso in cui dette postazioni siano in uso agli uffici amministrativi, esse rientrano nella categoria I, e quindi nella voce SEC '95 "macchinari per ufficio" la cui aliquota di ammortamento è del 20%. In tutte le altre ipotesi (ad esempio, usi didattici, ricerca, ecc.) dovranno essere inventariate nella categoria III e perciò classificate nella voce SEC '95 "hardware", aliquota di ammortamento del 25%.

Per i climatizzatori, i centralini telefonici, i server, quando sono connessi all'immobile a mezzo di collegamenti facilmente rimovibili, mantenendo inalterata la propria autonomia, si procederà alla relativa presa in carico nell'inventario, sempre nel rispetto dei valori minimi previsti. Tali beni vanno presi in carico nella terza categoria e classificate nella voce SEC '95: "altri impianti e macchinari" – codice BA AA AA GA DA, da ammortizzare con l'aliquota del 5%.

Normativa di riferimento

- ✓ D.M. Tesoro del 26 giugno 1981;
- ✓ D.P.R. n. 254/2002, art. 17;
- ✓ Circ. RGS del 13 giugno 2003, n. 32;
- ✓ Circ. RGS del 30 ottobre 2003, n. 44;
- ✓ Circ. RGS del 7 dicembre 2005, n. 39.